

Chiarimenti in tema di holding di famiglia e regime dei neo residenti

Family Office and Private Client 23 giugno 2020



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124 T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131 T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131 T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125 T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121 T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122 T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131 T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124 T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121 T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197 T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123 T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138 T: +39 045 8114111 Con il presente documento si riepilogano sinteticamente le risposte agli interpelli n. 170/2020 e n. 178/2020, recentemente pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, le quali presentano aspetti di significativa rilevanza in tema di holding di famiglia e regime dei neo residenti.

Risposta all'Interpello n. 170 del 2020

Nella risposta in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la legittimità da un punto di vista fiscale, non rilevando la presenza di profili elusivi, di una riorganizzazione aziendale realizzata da una pluralità di persone fisiche residenti in Italia, mediante il conferimento contestuale in una holding residente di nuova costituzione, delle rispettive partecipazioni rappresentanti, nel loro complesso, la maggioranza assoluta del capitale di una S.p.A. italiana.

Nello specifico la riorganizzazione aziendale di cui sopra è stata posta in essere da persone fisiche residenti in Italia legate da vincoli di parentela di vario grado che, al fine di garantire l'unità di indirizzo e di governo di una società per azioni da loro partecipata, hanno deciso di conferire il 57,277% delle azioni di quest'ultima in una holding di famiglia neocostituita. Dal punto di vista delle imposte sui redditi l'operazione è avvenuta in 'neutralità' fiscale, in base a quanto consentito dall'art. 177, comma 2 del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non comportando pertanto il realizzo di plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche conferenti.

Più precisamente, l'art. 177, comma 2 del TUIR che disciplina il cosiddetto regime del 'realizzo controllato', consente, nell'ambito di operazioni attraverso le quali si procede al conferimento di partecipazioni societarie e al ricorrere di determinati presupposti⁽¹⁾, di valutare le azioni assegnate ai conferenti in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

(1) In particolare, anche alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, è necessario che:

- il conferente sia un soggetto (sia persona fisica, anche non imprenditore, che persona giuridica) residente in Italia;
- la società conferitaria e la società conferita siano società di capitali residenti in Italia;
- per effetto del conferimento la conferitaria acquisisca il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 177, comma 2 del TUIR e ha pertanto accolto la soluzione proposta dall'istante, secondo la quale la riorganizzazione aziendale poteva avvenire in condizioni di 'neutralità' fiscale.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito del controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile, necessario per beneficiare del regime del realizzo controllato, possa essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni provenga, come nel caso in esame, da più soci titolari di quote della società conferita, a condizione tuttavia che esso avvenga 'uno actu', attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione.

Da ultimo l'Agenzia ha confermato agli istanti che il conferimento di partecipazioni debba essere assoggettato ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 200 e che ad esso, poiché realizzato nell'ambito di un disegno di riorganizzazione aziendale, non si applichi l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, n. 228.

La risposta oggetto della presente disamina assume particolare rilevanza nei casi di imprese familiari detenute direttamente dai componenti della famiglia (ovvero dalle persone fisiche), in quanto rappresenta la conferma che non vi sono contrindicazioni da parte dell'Agenzia alla creazione di holding di famiglia, che permettono, tra gli altri vantaggi, di stabilire delle regole di governance certe e durature.

Risposta all'Interpello n. 178 del 2020

La risposta all'Interpello n. 178 del 2020 è significativa in quanto fornisce chiarimenti in merito alla condotta che devono osservare, ai fini fiscali, le compagnie assicurative estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi, che abbiano stipulato polizze vita a contenuto finanziario con persone fisiche che abbiano deciso di trasferire la loro residenza in Italia, optando per il 'regime dei neo-residenti' di cui all'art. 24-bis del TUIR. Inoltre, l'istanza in oggetto consente altresì di desumere le implicazioni fiscali in capo a contraenti di polizze vita a contenuto finanziario estere che abbiano optato per il regime dei neo-residenti.

In particolare, l'istanza è stata presentata da una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, la quale ha optato, anteriormente all'entrata in vigore del regime dei neoresidenti, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dai contratti sull'assicurazione della vita (nonché per l'applicazione dell'imposta sulle riserve matematiche) ed è stata autorizzata ad assolvere l'imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.

La compagnia assicurativa ha chiesto all'Agenzia dell'Entrate di fare luce sulle regole che devono da essa essere osservate, in qualità di sostituto di imposta, relativamente ai contratti conclusi con soggetti che hanno aderito al regime dei neo-residenti di cui al predetto art. 24-bis del TUIR.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- il momento rilevante ai fini del perfezionamento 1. dell'opzione per il regime dei neo-residenti è rappresentato dall'esercizio della stessa nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di trasferimento o all'anno successivo a quello di trasferimento della residenza, da presentarsi, nel primo caso, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello in cui si perfeziona l'acquisizione della residenza fiscale italiana oppure, nel secondo caso, entro il 30 novembre del secondo anno successivo all'acquisizione della residenza italiana. Ne deriva che i redditi di capitale corrisposti prima di tale data devono essere obbligatoriamente assoggettati ad imposta sostitutiva (anche nel caso in cui il contribuente abbia già versato il forfait di Euro 100.000 e/o abbia manifestato alla compagnia assicurativa l'intenzione di aderire al regime dei neo-residenti). Una volta perfezionata l'opzione il contribuente potrà eliminare la doppia imposizione subita ricorrendo all'istituto della compensazione all'interno del modello F24 (di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997) o, alternativamente, procedere con il rimborso nei termini previsti dall'art. 38 del DPR n. 602 del 1973:
- successivamente al perfezionamento dell'opzione, secondo quanto descritto al punto 1, la compagnia assicurativa è legittimata a non applicare l'imposta sostitutiva previo rilascio da parte del contribuente di un'apposita dichiarazione;
- a decorrere dal periodo di imposta in cui si intende perfezionata l'opzione per il regime di cui all'art. 24-bis del TUIR, la compagnia assicurativa è legittimata a non effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,45% sull'ammontare delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione ivi considerati;
- 4. l'esenzione dall'assoggettamento all'IVAFE prevista per coloro che abbiano aderito al regime dei neo-residenti non si estende all'imposta di bollo, con il risultato che, in caso di polizze vita estere bioptate, quest'ultima trova applicazione in capo a tali soggetti e deve essere assolta in modo virtuale dal sostituto di imposta;
- 5. i redditi di capitale maturati in vigenza dell'opzione per il regime dei neo-residenti ma corrisposti dopo la scadenza del regime (la cui durata è pari a 15 anni) ovvero successivamente alla decadenza o anticipata revoca dal regime stesso sono assoggettati a tassazione ordinaria, non essendo ricompresi nel forfait di Euro 100.000.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner Family Office and Private Client

E: <u>adeidda@kpmg.it</u> T: +39 02 6764 4762

Tomaso de Simone

Partner Family Office and Private Client

E: <u>tdesimone@kpmg.it</u> T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Family Office and Private Client News / 23 giugno 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.